

Codice A1813B

D.D. 12 aprile 2021, n. 952

Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Rivo Fontana con condotta acquedottistica nel Comune di ROCCA CANAVESE (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5704 - Autorizzazione Idraulica N. 5503/2021 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



ATTO DD 952/A1813B/2021

DEL 12/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del Rivo Fontana con condotta acquedottistica nel Comune di ROCCA CANAVESE (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.5704 – Autorizzazione Idraulica N. 5503/2021 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Corso XI Febbraio, 14 - 10152 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 07937540016, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 26 Ottobre 2020 al n. 52302/A1813B per un attraversamento in subalveo del Rivo Fontana con condotta acquedottistica nel Comune di ROCCA CANAVESE (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la formazione di un attraversamento subalveo del Rivo Fontana in Comune di ROCCA CANAVESE (TO) mediante la posa di una tubazione di acquedotto in ghisa DN100, in sostituzione dell'esistente DN90, operando uno scavo in tradizionale per una larghezza ed una profondità rispettivamente non inferiori di 1,5m e 1m. Alla nuova tubazione viene affiancato un corrugato in materiale plastico per la futura posa di una linea di segnale per l'automazione dell'impianto. L'intervento è completato da una struttura di corazzamento dell'alveo e della base delle sponde costituita da massi di volume maggiore di 0,6mc intasati con cls.

Per quanto d'interesse, il progetto risulta predisposto dallo Studio Rosso Ingegneri Associati (a firma del dott. ing. Luca MAGNI e del dott. ing. Roberto SESENNA) e comprende i seguenti elaborati (aggiornamento agosto 2020):

Elab. 1 - Relazione tecnico illustrativa e documentazione fotografica;
Elab. 18 - Planimetria di dettaglio interventi in loc. Vallossera;
Elab. 30 - Particolare attraversamento in subalveo del Rivo Fontana in loc. Vallossera.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda

ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 55264/A1813B del 9 Novembre 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di ROCCA CANAVESE (TO) è avvenuta dal 9 Novembre 2020 al 24 Novembre 2020, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., e non sono state presentate osservazioni o opposizioni.

A seguito dell'esame tecnico di competenza, ritenuto pertanto potersi rilasciare l'Autorizzazione Idraulica n° 5503 ai fini della realizzazione di un attraversamento subalveo del Rivo Fontana con tubazione di acquedotto DN100, in sostituzione dell'esistente DN90, in Comune di Rocca Canavese (TO), considerato che (in estrema sintesi):

- il progetto esaminato non introduce modifiche topografiche in grado di alterare la rappresentazione del dissesto idraulico locale così come codificato sulle carte ufficiali di pianificazione tematica, peggiorando le condizioni di pericolosità/rischio geologico;
- il sopralluogo svolto il giorno 15 Dicembre 2020 non ha evidenziato situazioni di rilevante dissesto idraulico in corso, presso il sito d'interesse e nel suo intorno significativo circostante, tali da precludere la fattibilità dell'opera.

Preso atto del parere di compatibilità della Città Metropolitana di Torino in merito alla fauna acquatica, in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, trasmesso con nota n. 13820 in data 5 Febbraio 2021 e registrata al protocollo del Settore Tecnico Area Metropolitana di Torino al n. 5932/A1813B in data 8 Febbraio 2021, che si allega al presente atto come parte integrante.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 9 Dicembre 2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2021 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24 maggio 2001 e successive norme correlate.
- l'art. 12 della L.R. 37/2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e relative disposizioni di attuazione secondo D.G.R. 72-13725 del 29 marzo 2010 come modificata dalla D.G.R. 75-2074 del 17 maggio 2011.

determina

1. **di autorizzare** ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, n. 1, n. 18 e n. 30 richiamati in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. la configurazione morfologica dell'alveo e delle sponde deve risultare tale da assicurare il regolare deflusso delle acque incanalate, non incidendo negativamente sulle dinamiche evolutive del rivo; altresì il nuovo profilo longitudinale in corrispondenza del sito d'intervento deve portare ad una riduzione dell'attuale scalino determinato dall'esistente passaggio guado, ciò allo scopo di ottenere il miglior raccordo possibile del tratto d'asta di monte con quello di valle;
 - c. va ridotto al minimo l'impiego del calcestruzzo quale legante dei massi formanti il corazzamento, ovvero va escluso completamente, tenuto conto che la dimensione degli elementi rocciosi da impiegare in alveo deve scaturire da verifiche al trascinarsi le quali vanno svolte adottando gli opportuni coefficienti di sicurezza e prescindendo dall'utilizzo dello stesso calcestruzzo; inoltre, in funzione dei risultati, occorre verificare la possibilità di utilizzare massi anche di volume minore a quanto indicato in progetto, giusto per contenere l'impatto degli scavi nel corso d'acqua, ponendo comunque il piano d'appoggio della tubazione di acquedotto ad una quota inferiore di almeno 1m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nella sezione

trasversale interessata;

- d. il corazzamento dell'alveo va spinto sulle sponde per quanto necessario a garantirne l'adeguato rinforzo del piede, mentre le restanti porzioni delle ripe, più distali rispetto alla zona di consueto scorrimento delle acque, vanno sistemate, in corrispondenza del tracciato di scavo e per un intorno significativo circostante, facendo uso di tecniche più leggere e superficiali attingendo sempre dal campo dell'ingegneria naturalistica;
- e. il corazzamento alla base delle sponde deve risultare in perfetta continuità morfologica con l'esistente profilo spondale, riscontrabile subito a monte e a valle, nonché deve essere adeguatamente immorsato alla ripa naturale e raccordato all'occorrenza con il manufatto esistente posto sulla sponda sinistra idrografica poco a valle del sito d'intervento; altresì adeguato immorsamento va previsto anche per la porzione del corazzamento posizionata su fondo alveo, sia verso monte che verso valle;
- f. i massi costituenti il corazzamento devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non essere prelevati dall'alveo ma provenire da cave di prestito e risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare;
- g. l'intervento deve trovare conferma nello sviluppo delle verifiche di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17/01/2018), particolarmente nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, tutte da svolgersi a livello di progettazione esecutiva, poiché i luoghi interessati dai lavori devono risultare necessariamente ben consolidati e stabili; inoltre, l'intervento in alveo, visto nel suo complesso, non deve penalizzare in alcun modo il manufatto spondale esistente posto in sinistra idrografica;
- h. è vincolante il parere rilasciato dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 12 della LR n° 37/2006, prot. n° 13820 del 05/02/2021, favorevole con prescrizioni da rispettare in fase di cantiere, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- i. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi;
- j. durante l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica; in ogni caso è preclusa qualsiasi attività in alveo e sulle sponde che possa causare turbativa del buon regime idraulico;
- k. è a carico di SMAT l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti alle piene del rivo; spetta pertanto a SMAT, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare responsabilmente quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare del comportamento idraulico del corso d'acqua;
- l. al termine dei lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando SMAT unica responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. la presente ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- n. l'espressione è accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento in relazione al variare del regime idraulico, anche in presenza di eventuali mutamenti del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo di SMAT di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori ritenuti necessari, previa autorizzazione di questo Settore;

- o. SMAT deve altresì mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - p. ai fini degli obblighi manutentivi di cui sopra, SMAT deve tenere sotto controllo i luoghi dell'intervento per tutto il periodo di durata della concessione e deve segnalare a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia risolvibile attraverso le operazioni di spettanza. La cadenza dei controlli resta nella discrezionalità di SMAT, con la necessità di prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante un'attività straordinaria del rivo. Il programma di controllo va definito durante la fase di realizzazione dell'opera e potrà essere aggiornato/perfezionato successivamente in funzione degli esiti dei controlli;
 - q. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento, con oneri a carico di SMAT, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere l'opera così come formata incompatibile con il buon regime idraulico, ovvero qualora ciò si renda necessario od opportuno, nell'interesse della collettività, per dar modo di eseguire interventi di miglioramento dell'assetto idrogeologico del rivo;
 - r. espressione s'intende riferita ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, che SMAT deve garantire pienamente sotto il profilo della responsabilità civile e penale, tenendo l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e rispondendo di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
 - s. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere SMAT è tenuta ad inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni impartite;
 - t. prima dell'inizio dei lavori SMAT deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.
2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., l'occupazione di aree demaniali per un attraversamento in subalveo del Rivo Fontana con condotta acquedottistica nel Comune di ROCCA CANAVESE (TO), come individuata nell'elaborato tecnico n. 30 allegato all'istanza;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31 Dicembre /2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;
5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio 2020, quello di € 188,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2021;
7. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni